


Assemblea straordinaria degli Associati

In data 23 giugno 2014, alle ore 22,00 presso la Casa Parrocchiale San Biagio in Monza, via Carlo Prina n. 19, a seguito di regolare convocazione, si riuniscono i soci della Associazione di promozione sociale "e-lab", signori:

- Cristina Maria Tomatis
- Parrocchia di San Biagio di Monza, rappresentata da don Marco Oneta
- Roberto Mauri
- Alessandro Francesco Trombetti
- Federica Salvioni
- Vito Sellitri per delega
- Monica Micheletti
- Sergio Cavasassi
- Monica Baracco
- Paola Cairoli



Assente il socio Roberta Maria Villa.

Sono presenti il presidente Cristina Maria Tomatis, i consiglieri don Marco Oneta, Federica Salvioni, Sergio Cavasassi e Paola Cairoli.

E' inoltre presente l'assistente spirituale Don Alessandro Cesana.

Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente dell'Associazione Cristina Maria Tomatis che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario della presente assemblea la signora Paola Cairoli.

Con il consenso dei presenti, partecipa alla riunione la dott.ssa Laura Torella, esperta di Enti no profit.

Il presidente, constatate le presenze di cui sopra, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare in merito alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, essendosi precedentemente conclusa la trattazione della parte ordinaria.

- 1) Modifiche statutarie
- 2) Approvazione nuovo testo di Statuto.

Il presidente comunica ai presenti che, a seguito del diniego motivato da parte dell'Agenzia delle Entrate all'iscrizione dell'Associazione nell'anagrafe unica delle Onlus, si è proceduto alla rimozione dell'acronimo Onlus dalla denominazione dell'Associazione, tuttavia si rende necessario formalizzare la variazione della denominazione anche nello Statuto associativo. Prosegue, il Presidente nel riferire che alla luce delle rigide interpretazioni normative previste per le Onlus e

verificata l'impossibilità di fatto di contestuale iscrizione di una associazione di promozione sociale nel registro di cui art.7 della legge n.383/2000 e nell'anagrafe Onlus di cui all'art.11 del D.lgs. 460/1997, è opportuno orientarsi verso una diversa tipologia associativa maggiormente idonea alla realizzazione degli scopi e finalità dell'associazione.



Prende la parola la dott.ssa Laura Torella per esporre ai presenti le tipicità delle associazioni di volontariato, anche attraverso l'analisi generale dello statuto di associazione di volontariato che si propone di adottare, documento che è già stato precedentemente consegnato ai presenti, nonché le modalità operative di svolgimento della attività.

Riprende la parola il presidente la quale, tenuto conto della considerazioni di cui sopra, tenuto conto che l'associazione "e- lab" svolge azione di volontariato nell'ottica dell'altruità e gratuità con finalità di carattere sociale, civile e culturale, propone di trasformare l'associazione dalla tipologia di promozione sociale a quella di volontariato in conformità alla legge quadro sul volontariato n.266/91 e alla Legge della Regione Lombardia n. 1/2008 con adozione del nuovo testo di Statuto, come sopra esposto, che mantenga i contenuti sostanziali ispiratori della associazione, adeguandolo alla normativa di riferimento per le associazioni di volontariato.

Preso atto di quanto espresso dal presidente, dopo ampia discussione e resi gli opportuni chiarimenti, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di trasformare l'Associazione "e-lab" in Associazione di Volontariato in conformità alla Legge quadro sul volontariato n.266/91 e alla Legge della Regione Lombardia n. 1/2008 (e ss.mm.);
- di adottare ed approvare integralmente il nuovo testo di Statuto che, sottoscritto dal presidente, viene allegato al presente verbale e che verrà sottoposto a registrazione, attribuendo, fin d'ora, al presidente ampio mandato affinché possa apportare tutte le eventuali modificazioni richieste in sede di registrazione e di iscrizione nel registro regionale competente per le associazioni di volontariato, dando per rato e valido il suo operato.

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente chiude dunque l'assemblea alle ore 23,10 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente

Cristina Maria Tomatis

Cristina Maria Tomatis

Il segretario

Paola Caroli

Paola Caroli

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addi 11 Lug. 2014
al N. 3150 Serie 3
Esatt. 20000

Dusas No 70



IL FUNZIONARIO
Maria Spindola

Maria Spindola



STATUTO

“Associazione di volontariato e-lab”



Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata “**associazione di volontariato e-lab**”.

L'Associazione riconosce la propria origine all'interno dell'esperienza spirituale e umana della comunità parrocchiale di San Biagio in Monza, in particolare per quanto riguarda l'opera, che da anni viene svolta nell'ambito oratoriale, di sostegno educativo – attuato attraverso una peculiare assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici e una proposta mirata di laboratori creativi – a favore di bambini e ragazzi in età scolare, residenti nel territorio della Comunità Pastorale stessa.

L'Associazione opera inoltre a favore delle famiglie di appartenenza dei bambini / ragazzi frequentanti, con la precisa finalità di favorire un migliore inserimento nel contesto socio-territoriale dell'intero nucleo familiare.

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione viene costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, e della legge della Regione Lombardia n. 1/2008 (e ss.mm.).

I contenuti, la struttura e le finalità dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa.

L'Associazione esaurisce i suoi scopi all'interno del territorio della Regione Lombardia.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Monza.

Il trasferimento della sede dell'associazione in altro indirizzo nell'ambito del Comune di Monza non comporterà la necessità di modificare il presente statuto salva l'effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni secondarie anche in altre località della Regione Lombardia.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Scopi e finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità di carattere sociale e civile.

L'Associazione dichiara di ispirarsi nella propria attività ai valori cristiani.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà sociale, trasparenza e democrazia.

Scopo dell'Associazione è quello di:

- * sostenere ed affiancare iniziative atte a prevenire il disagio delle giovani generazioni, creando un clima di incontro e di solidarietà, nonché instaurare un rapporto di fiducia e di collaborazione necessario alla realizzazione di un proficuo lavoro educativo.
- * svolgere attività di coordinamento con le agenzie educative presenti nel territorio in cui l'Associazione opera, al fine di creare una "rete" di collaborazione che possa permettere interventi educativi e formativi integrati.
- * promuovere attività di accoglienza nei confronti di persone o famiglie bisognose.

In particolare l'Associazione si prefigge:

1. la realizzazione di un sostegno post scolastico, attraverso il comune impegno quotidiano (compiti e laboratori creativi ecc.), che accomuna tutti i ragazzi in età scolare, al fine di:
 - o Creare contesti ed occasioni di aiuto reciproco e di collaborazione tra ragazzi, nel quale diventi bello "fare con qualcuno", così da non emarginare i ragazzi con maggiori difficoltà;
 - o Sostenere ed aiutare i bambini ed i ragazzi nei momenti di difficoltà, ricercando strategie adatte ai diversi stili cognitivi ed alle diverse situazioni di ciascuno per il successo scolastico;
 - o Allestire opportunità di socializzazione tra i ragazzi;
 - o Stimolare alla solidarietà ed alla condivisione i ragazzi già capaci ed attrezzati;
 - o Offrire un aiuto nello studio "personalizzato" ed approfondito ai ragazzi, che vivono situazioni di insuccesso o di disagio scolastico che possono compromettere la loro crescita serena;
 - o Offrire un cammino umano a tutti i ragazzi che desiderano intraprendere un percorso formativo per elevare competenze nei processi di apprendimento e per favorire un migliore inserimento nella scuola e nella società.
2. la promozione di percorsi di sostegno a favore delle famiglie dei ragazzi coinvolti nelle attività dell'Associazione, ed in generale a tutte le famiglie presenti nella realtà locale in cui l'associazione opera.
3. l'organizzazione di percorsi di formazione a favore di quanti operano nell'ambito educativo, siano essi operatori del privato sociale, o docenti delle scuole del territorio.

Per la realizzazione e il perseguimento di tali obiettivi, l'Associazione avrà particolare riguardo nel curare i rapporti con qualsiasi altra agenzia educativa, pubblica o privata, che condivida le specifiche

finalità della stessa.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà anche aderire ad altri Organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati per il miglior conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività strumentali al conseguimento del proprio scopo statutario, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché in via marginale e nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5 – Soci

Sono Soci all'Associazione, oltre a coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, tutti coloro (persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche) che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, e intendano partecipare alle attività della stessa.

La qualifica di Socio si acquisisce mediante domanda di iscrizione presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed accettata dallo stesso a suo insindacabile giudizio.

Il Consiglio Direttivo esamina le richieste di nuove adesioni in occasione della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, e delibera nel merito.

I soci possono essere esclusi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- 4) per indegnità.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere

comunicato entro 7 (sette) giorni dalla decisione per iscritto al socio e deve essere motivato. In ogni caso il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme ancora dovute all'Associazione.

I soci esclusi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio, inviando apposito ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento all'Assemblea; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione o radiazione.

Il ricorrente esporrà le proprie ragioni e l'Assemblea potrà valutare ed eventualmente deliberare la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato e include le seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) Soci Volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.

I Soci hanno tutti la medesima parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci sono elettori e possono essere eletti alle cariche sociali.

L'adesione all'Associazione comporta per il Socio il dovere di contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione stessa, l'impegno alla formazione personale e l'attenzione agli ideali ed ai valori espressi dall'Associazione.

Ciascun Socio ha diritto di voto, senza regime di favore per categorie di Soci, per l'approvazione e la modificazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

I Soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) all'osservanza delle norme dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, l'attività di volontariato non è dunque retribuita in nessun modo.

I soci hanno il diritto di essere rimborsati esclusivamente delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e sulla base di apposito "Regolamento dei Volontari", che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

L'associazione, in quanto Organismo di Volontariato, è tenuta a stipulare apposita assicurazione per

i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – Patrimonio e mezzi di funzionamento

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale versata al momento della costituzione;
- dai beni mobili e immobili successivamente acquisiti;
- dai fondi di riserva deliberati dall'Assemblea e costituiti con gli avanzi di gestione;
- donazioni e lasciti testamentari vincolati dal benefattore a incremento del patrimonio.

I mezzi di funzionamento dell'associazione sono costituiti:

- dalle quote associative;
- dai contributi di privati;
- dai contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- dalle donazioni, dalle liberalità, dai lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- dai fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- da proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le quote sociali non sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente
- d) l'Assistente Spirituale;
- e) il Segretario / Tesoriere;
- f) il Revisore dei Conti (se nominato).



Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione, ed opportunamente documentate secondo i criteri e i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, mediante delega scritta, e ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

All'Assemblea possono partecipare eventuali soggetti terzi, che siano stati formalmente invitati dal Presidente.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi in qualunque luogo, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso di convocazione affisso presso la sede dell'Associazione e consegnato e/o inviato con lettera non raccomandata, anche via fax o posta elettronica, a ciascun Socio, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere anche fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione della riunione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, e comunque deve essere convocata ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. Inoltre il Presidente deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta presentata da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci. I richiedenti devono contestualmente presentare anche l'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente, in subordine dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo che per i casi in cui la legge o il presente statuto prevedano diverse maggioranze.

Compete all'Assemblea dei soci:

- adottare le linee di indirizzo delle attività associative, vincolanti anche per il Consiglio Direttivo;
- approvare il programma delle attività e il relativo bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- esaminare le questioni proposte dai richiedenti o dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i Soci dell'Associazione;

- eleggere il Revisore dei Conti, se istituito;
- approvare, modificare o abrogare i regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo per il miglior funzionamento dell'Associazione;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e urgenza;
- decidere su eventuali ricorsi all'esclusione dei Soci.

L'Assemblea è altresì competente in ordine alla modifica dello statuto, allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del suo patrimonio nel rispetto del successivo articolo 15; . Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richiesti i quorum e le maggioranze indicate al successivo art. 15.

Di ogni riunione di Assemblea deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, è inserito nell'apposito Libro Verbali. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti.

Il Consiglio Direttivo resta in carica fino alla approvazione del bilancio del terzo anno successivo alla sua elezione e i suoi componenti possono essere rieletti.

I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso se assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente; i primi vengono eletti nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta nomina il Segretario dell'Associazione e ne definisce i compiti e la durata dell'incarico.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso ha anche facoltà di procedere alla compilazione di eventuali regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione e delle sue attività.

Compete in particolare al Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare in merito alle domande di adesione di nuovi Soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei Soci e alla decadenza dei Consiglieri;
- deliberare in merito alla definizione della quota annuale da richiedere ai Soci;

- predisporre il bilancio annuale, unitamente alla relazione sull'attività, e sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- predisporre il bilancio preventivo e sottoporlo in tempo utile all'Assemblea per l'approvazione;
- determinare il piano di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale indicato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- deliberare l'assunzione di dipendenti o collaboratori, nei limiti consentiti dalla legge e dalle disponibilità di bilancio;
- curare i rapporti con altre associazioni o presenze educative territoriali sia private che pubbliche;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più Regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

In sostituzione del Consigliere dimissionario o comunque cessato, subentra il primo tra i non eletti. Qualora non vi siano non eletti, il sostituto è cooptato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora venga meno la metà del Consiglio Direttivo, decade l'intero Consiglio e il Presidente deve convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo – appositamente nominato al proprio interno – l'ordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo potrà essere istituito dal Consiglio scegliendo tre membri al proprio interno, e attribuendogli precise deleghe e poteri nei limiti di legge e statutari.

Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate in apposito Libro Verbali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni sei mesi e quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in qualunque luogo, purché nel territorio italiano.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e in subordine dal Consigliere più anziano d'età.

La convocazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun consigliere, anche a mezzo fax o

posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione e deve contenere il luogo, la data e l'ora e l'ordine del giorno. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche verbalmente o tramite telefonata.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente anche in carenza di convocazione quando sono presenti tutti i consiglieri e nessuno si oppone a deliberare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente anche esperti specializzati in determinate materie, o collaboratori, senza alcun diritto di voto, per fornire spiegazioni / elementi importanti per le delibere consiliari.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Tuttavia, il Consiglio Direttivo delibera con i due terzi dei suoi componenti in carica per le delibere relative:

- alle domande di adesione di nuovi Soci;
- all'esclusione dei Soci e alla decadenza dei Consiglieri;
- all'assunzione di dipendenti con contratto di lavoro subordinato;
- ad argomenti di straordinaria amministrazione (ove di competenza del Consiglio stesso).

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da iscrivere nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente:

- è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- è autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, dei quali cura anche l'ordinato svolgimento dei lavori, dopo aver controllato la sua regolare costituzione e la validità delle deleghe;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- può dare delega ad altro consigliere per compiere specifici atti di sua competenza;
- può essere delegato dal Consiglio Direttivo per compiere specifici atti.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra suoi membri, sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza; di fronte ai soci, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Assistente Spirituale

L'Assistente Spirituale, scelto dal Consiglio Direttivo in accordo con il Responsabile della Comunità Pastorale cui afferisce la Parrocchia di San Biagio in Monza, avrà il compito di verificare che le attività svolte dall'Associazione siano in diretta sintonia con i principi cristiani a cui la stessa s'ispira. Lo stesso non dovrà necessariamente associarsi e potrà partecipare, senza diritto di voto, ad ogni singolo Consiglio Direttivo ed alla assemblea dei soci, limitando il proprio intervento alle funzioni a lui demandate.

Art. 12 – Segretario / Tesoriere

Il Segretario / Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo anche al suo esterno, ma scegliendolo fra gli associati.

Il Segretario / Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.

La carica può anche essere disgiunta a due distinte persone, in relazione al volume dell'attività associativa, che assumeranno rispettivamente la qualifica di "Segretario" e "Tesoriere".

Art. 13 – il Revisori dei Conti .

Il Revisore è eletto dall'Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario o in caso di obbligo di legge. E' scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato Revisore un componente del Consiglio Direttivo o eventuali dipendenti dell'Associazione.

Il Revisore provvede al controllo della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare: provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca. Il Revisore deve inoltre predisporre una relazione ad illustrazione del bilancio consuntivo.

Il Revisore possono assistere alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere rieletti.

Art. 14 –Esercizi Sociali e Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale dovranno essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio preventivo contiene, suddivise per singoli voci, le previsioni delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio successivo.

Il bilancio annuale illustra i risultati economici e finanziari della gestione dell'esercizio trascorso. Esso è costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono anche essere portati a conoscenza del Revisore dei Conti (se istituito) almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione del Revisore dei Conti (se istituito), devono essere a disposizione dei Soci presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per l'approvazione.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente.

Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno metà dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei soci in seconda convocazione, comunque con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3 del C.C.).

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni, che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in tema di associazionismo e volontariato, con particolare con riferimento alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 e alla Legge Regione Lombardia n. 1 del 14 febbraio 2008 (e ss. mm. e integrazioni).

Cristina Haute Temisti

